



DECRETO DELEGATO 9 Giugno 2017 n.59, "CODICE DEONTOLOGICO DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE."

Emendamento aggiuntivo articolo 2 comma 3 bis

L'Operatore dell'Informazione può pubblicare commenti, dichiarazioni, fotografie presenti sui social network solamente previo consenso del diretto interessato.

Emendamento aggiuntivo articolo 2 comma 12 bis

L'Operatore dell'Informazione applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3bis

Art. 3bis

(Doveri dell'Operatore dell'Informazione in tema di sondaggi)

L'Operatore dell'Informazione s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

- soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- il numero delle domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3ter

Articolo 3ter

(Doveri dell'Operatore dell'Informazione in tema di informazione sportiva)

L'Operatore dell'Informazione:

- non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
- evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
- se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3quater

Articolo 3quater

(Uffici Stampa)

L'Operatore dell'Informazione che opera negli uffici stampa:

- separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo



*Definito il 28 luglio 2017
alle ore 15,35*

[Handwritten signature]

della comunicazione;

- non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;
- garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

Emendamento modificativo articolo 5

1. L'Operatore dell'Informazione non può discriminare nessuno per la razza, etnia, nazionalità, provenienza geografica e sociale, religione, sesso, orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. ~~Il riferimento a queste caratteristiche della sfera privata delle persone, è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico e dovrà svolgersi, in ogni caso, in modo non discriminatorio, non ingiurioso e non denigratorio, anche in ossequio alla Legge 28 aprile 2008 n. 66.~~

Emendamento aggiuntivo articolo 13 comma 3bis

L'Operatore dell'Informazione rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

3bis L'Operatore dell'Informazione che si renda protagonista di atti di cui al comma 3, oltre ad incorrere nei procedimenti di cui al Titolo VI, dovrà essere denunciato al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 15 comma 2 bis

L'Autorità Garante per l'Informazione ha facoltà di segnalare

Emendamento modificativo articolo 17, comma 2:

2. L'istruttoria è svolta dall'Autorità sulla base delle indicazioni e dell'eventuale documentazione trasmessagli dal segnalante. L'Autorità può, ex officio, raccogliere dati e documenti utili in relazione ai fatti segnalati (es. acquistare copie di quotidiani, accedere alla rete per verificare l'utilizzo improprio di testate online, sentire eventuali interessati o soggetti a conoscenza dei fatti); **il segnalante può richiedere e pretendere di essere audito dall'Autorità.** Qualora l'Autorità si determini per l'irrilevanza del fatto o per la non responsabilità dell'Operatore dell'Informazione o degli operatori interessati, provvede all'archiviazione del fascicolo (..).

In subordine:

2. L'istruttoria è svolta dall'Autorità sulla base delle indicazioni e dell'eventuale documentazione trasmessagli dal segnalante. L'Autorità può, ex officio, raccogliere dati e documenti utili in relazione ai fatti segnalati (es. acquistare copie di quotidiani, accedere alla rete per verificare l'utilizzo improprio di testate online, sentire eventuali interessati o soggetti a conoscenza dei fatti); **l'Autorità ha l'obbligo di audire il segnalante all'interno del proprio organo rappresentativo.** Qualora l'Autorità si determini per l'irrilevanza del fatto o per la non responsabilità dell'Operatore dell'Informazione o degli operatori interessati, provvede all'archiviazione del fascicolo (..).

Emendamento aggiuntivo articolo 23:

2. **Dopo due (2) avvertimenti avuti nell'arco di un anno solare, all'Operatore dell'Informazione viene applicata direttamente la censura prevista dall'articolo successivo.**

Emendamento modificativo art.25, comma 1:

1. La sospensione dal registro e dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale. Viene inflitta in caso di violazioni gravissime del Codice Deontologico.



[Handwritten signature]